# REGOLAMENTO
# Ad integrazione dello Statuto approvato il 25.5.2019

**Art.1**
**Rapporti con Federavo e unità operative sul territorio**

1.1 L'A.V.O. Torino ODV, associata all'A.V.O. Regionale Piemonte e alla Federavo, opera nel comune di Torino, in cui ha sede legale secondo l'art. 1.2 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati dallo stesso Comune.

1.2 Potranno essere istituite unità operative nel Comune di Torino ed in Comuni limitrofi nei quali già non esistano locali associazioni di volontari ospedalieri aderenti alla Federavo. Tali unità operative potranno essere chiuse ove venissero successivamente costituite autonome associazioni locali aderenti alla Federavo.

**Art.2**
**Convenzioni con le strutture**

L'AVO Torino ODV stipulerà con le strutture in cui presta servizio convenzioni atte a regolare i reciproci rapporti, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole parti contraenti. Le convenzioni potranno prevedere dei rimborsi da parte delle strutture, che costituiscono una delle entrate patrimoniali dell'ODV (art. 4.1 dello Statuto).

**Art. 3**
**Associati**

Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, per ovvi motivi di idoneità psico-fisica, al compimento dell'85° anno di età i Soci non possono più svolgere servizio, fatta salva la possibilità di inoltrare, tramite il Referente di Struttura, richiesta al Consiglio direttivo di permanenza in Servizio fino a 87 anni corredandola di certificato medico attestante l'idoneità psico fisica per la prosecuzione dell'attività di Volontariato. Il Consiglio, acquisito il parere favorevole del Referente, si pronuncia sull'istanza.

3.1 Il Socio, cessato dal Servizio per raggiunti limiti di età, può richiedere l'ammissione a socio onorario di cui al successivo art.5 del presente Regolamento.

3.2 All'associato non compete alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni subiti nel corso del proprio servizio presso le strutture convenzionate o per responsabilità che gli derivino da danni causati direttamente o indirettamente in conseguenza ed occasione del servizio stesso. L'esclusione del diritto di rivalsa vale anche nel caso che le coperture assicurative, per qualsiasi motivo, risultino del tutto o parzialmente inefficaci ai fini dell'indennizzabilità del danno subito. L'associazione stipula a favore degli associati la copertura per i rischi da responsabilità civile, infortuni e malattie previste dalla legge. Tale copertura è limitata ai compiti ed alle attività svolte dall'associato presso le strutture convenzionate e la sede dell'Associazione. L'associato è obbligato ad osservare le norme di comportamento collegate alle coperture assicurative ed in particolare all'osservanza dell'orario di servizio ed alla registrazione del proprio nome e dell'ora di inizio e fine servizio nelle apposite agende presso le strutture convenzionate.

**Art. 4**
**Criteri di ammissione alla qualità di volontario-socio AVO**

I membri dell'associazione si distinguono in volontari, soci e soci onorari.

Sono volontari tutti coloro che

a) accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell'A.V.O.;
b) abbiano superato positivamente un colloquio attitudinale per valutare l'inclinazione al volontariato AVO;
c) dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'A.V.O. o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;
d) abbiano frequentato il corso base di formazione organizzato dall'Associazione
e) si impegnino a svolgere un periodo di tirocinio in ospedale o in altre strutture socio-sanitarie non inferiore a 30 ore in affiancamento ad un altro volontario AVO.

Al termine delle 30 ore di tirocinio, i volontari in possesso di tutti i requisiti sopra descritti possono essere ammessi alla qualità di socio presentando istanza scritta sulla quale, entro trenta giorni dal ricevimento, il Consiglio Direttivo delibera l'accettazione o l'eventuale rigetto secondo le modalità previste dagli artt. 6.2 e 6.3 dello Statuto.

Sono ammessi a diventare soci dell'A.V.O. Torino ODV secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i Volontari di maggiore età che:

a) Abbiano raggiunto tutti gli obiettivi descritti nel comma precedente;
b) Abbiano presentato apposita domanda scritta e si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello Statuto (art. 6.1 dello Statuto);
c) Dichiarino la propria disponibilità ad un maggiore coinvolgimento nella vita associativa;
d) Abbiano una adeguata preparazione che li metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione;
e) Si impegnino a comunicare al Presidente dell'A.V.O., per iscritto, il sopraggiungere di eventuali cause di incompatibilità con il servizio o l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative, al fine di ottenere un periodo di aspettativa di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Possono inoltre essere accettate le domande d'ammissione a socio presentate da Volontari di altre Associazioni, aderenti a Federavo, previo parere favorevole del Presidente dell'Associazione di provenienza ed esito positivo di un colloquio conoscitivo.

**Art. 5**
**Socio onorario**

Il Consiglio Direttivo accetta richieste scritte di ammissione a socio onorario presentate da persone fisiche che, dopo essere stati soci per almeno tre anni, non possono più svolgere servizio per limiti d'età o altro impedimento, ma desiderano rimanere legate all'Associazione. I soci onorari godono dei diritti di tutti gli associati e sono altresì soggetti ai loro doveri (art. 7 dello Statuto), possono prendere parte attiva nell'Associazione con tutte le prerogative degli associati ed inoltre ricoprire incarichi gratuiti in commissioni o gruppi di studio, o altri compiti che il Consiglio Direttivo riterrà di conferire.

**Art.6**
**Amici dell'AVO**

Il Consiglio direttivo può nominare "Amici dell'AVO" persone che pur non potendo prestare attività di volontariato nelle Strutture, sono particolarmente vicine all'Associazione, ne condividono le finalità e ne sostengono l'azione con contributi volontari e/o con collaborazioni professionali gratuite. Gli "Amici dell'AVO possono ricevere dal Consiglio Direttivo incarichi gratuiti ma non hanno diritto di voto.

**Art. 7**
**Criteri di cessazione dalla qualità di associato**

In base all'art. 6.4 dello Statuto, la qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per mancato pagamento della quota entro i termini stabiliti. In caso di cessazione dalla qualità di socio e in tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV. L'aspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto all'Associazione dall'interessato.

L'esclusione è attuata con le modalità descritte all'art 6.6 dello Statuto in presenza di gravi motivi a carico dell'interessato. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, i seguenti comportamenti dell'associato:

a) Mancata prestazione, di norma, di un servizio a settimana accompagnata da eccessivo e non giustificato assenteismo dal servizio;
b) Mancata osservanza dello Statuto del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
c) Attività che in qualsiasi modo possano recare nocumento alla immagine e al prestigio dell'Associazione.

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato. In caso di sospensione per gravi inadempienze Il Consiglio Direttivo, recepito il parere del Collegio dei probiviri, può reintegrare l'Associato o farlo decadere da tale qualifica, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, dandone comunicazione scritta all'interessato. Al socio dovrà essere garantita facoltà di replica presso gli organi statutari.

L'esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare socio è deliberata dal Consiglio direttivo, sentito l'interessato.

**Art.8**
**Aspettativa**

In caso di candidatura ad incarichi pubblici del socio, egli è tenuto a comunicare tale intenzione tempestivamente al Consiglio direttivo (art 4 del presente regolamento), al fine di ottenere un'aspettativa pari alla durata dell'incarico. I soci in aspettativa sono soggetti a diritti e doveri di tutti i soci come riportato nell'art. 7 dello Statuto, fatta eccezione la possibilità di essere eletti a far parte degli organi dell'associazione.

## Art.9
## Organizzazione dell'attività nelle strutture

L'associazione opera nelle strutture di servizio previa stipula di una convenzione (art. 2 del presente Regolamento). All'interno delle strutture, i volontari sono coordinati dalle seguenti figure

- Referente di Struttura: ha il compito di tenere i rapporti tra la Direzione Sanitaria e il Consiglio direttivo, al fine di coordinare al meglio il servizio all'interno della struttura
- Referente di Formazione: organizza e comunica ai volontari le riunioni di ospedale, si fa promotore di iniziative di formazione specifiche per la struttura di appartenenza, previo accordo con il Consiglio direttivo, collabora nella gestione del Corso base.
- Eventuali coordinatori, ove la complessità della struttura lo renda necessario: organizzano il servizio dei volontari nella struttura concordando con loro e con i reparti di servizio l'orario e le modalità, tengono traccia delle ore di servizio svolte e comunicano eventuali difficoltà o problematiche rilevate ai referenti di struttura e di formazione

Tali incarichi non sono di durata predeterminata e sono nominati dal Consiglio direttivo, che può accettare dagli incaricati uscenti proposte di nominativi di persone che si sono dimostrate affidabili, partecipi e adatte a rivestire il ruolo. I referenti o coordinatori uscenti devono garantire un periodo di affiancamento di almeno due mesi con il nuovo incaricato nominato, che a partire dalla nomina è soggetto ad un periodo di prova di quattro mesi, entro i quali il Consiglio direttivo, con provvedimento motivato, può revocare l'incarico.

## Art.10
## Consiglio direttivo

E' data facoltà a due referenti di Struttura designati dagli stessi per ogni mandato, di partecipare con funzione consultiva alle sedute del Consiglio direttivo.